



COMUNE DI SENISE  
Provincia di Potenza

Delibera n. 76 del 27.09.2018

COPIA VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI SENISE' E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 13:30 nella Casa Comunale di Senise (PZ) si e' riunita la Giunta Comunale su convocazione del Sindaco Maria Rosa SPAGNUOLO che ne assume la Presidenza.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

Nome e Cognome	Carica rivestita	Presente/Assente
Maria Rosa SPAGNUOLO	Sindaco	P
Michele ROSSI	Vice Sindaco	P
Lucia LISTA	Assessore	P
Antonio BONITO	Assessore	A
Vito POLITO	Assessore	P

Partecipa il Segretario comunale Dott. Vincenzo MAINIERI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis, come modificato con D.Lgs 126/14, di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

**1. gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

**2. gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

**2.1 gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole

contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione .

**2.2 gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

**3. le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

**3.1 le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

**a)** ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

**b)** ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante . I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

**3.2 le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 , con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Dato atto che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate, mentre a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione; in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata e quelle per le quali vi è l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4. in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* ed eventualmente gli enti strumentali e società da inserire nel *gruppo bilancio consolidato*;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.10.2017 il Comune ha aderito all'"Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo" costituita tra la componente privata e quella pubblica;

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Senise", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Organismi strumentali	----	-----	-----
Enti strumentali controllati	----	-----	-----
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO LA CITTADELLA DEL SAPERE A R.L.	Sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud occidentale della Basilicata e di altre aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale Leader di cui alla Misura 19 - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR Basilicata 2014-2020, sia mediante l'utilizzo di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le sovvenzioni globali.	0,47
Enti strumentali partecipati	ARIT S.R.L.	Gestione dei tributi comunali e gestione servizio pubbliche affissioni	5,06
Enti strumentali partecipati	Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo	Sviluppo turistico nonchè quello sociale, economico, culturale, produttivo ed occupazionale del territorio di competenza (trattasi di aree territoriali riconosciute ai sensi della Legge 29.7.2014, n. 106).	Dallo Statuto (art. 5) non si evincono quote sociali ma bensì un contributo annuale pari ad € 500,00 annui.
Società controllate	----	-----	-----
Società partecipate	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Servizio idrico integrato	0,68

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Senise, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2017, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	Comune di Senise	%	Soglia
Totale attivo	44.569.794,48	10	4.456.979,45
Patrimonio netto	38.025.227,83	10	3.802.522,78
Ricavi caratteristici	4.811.489,79	10	481.148,98

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2017 o all'ultimo bilancio disponibile, che:

- il bilancio del Consorzio "La Cittadella del Sapere a r.l." è irrilevante ai fini del consolidamento in quanto presenta percentuali inferiori a quelle sopra richiamate oltre il possesso della quota sociale inferiore all'1% e non è affidataria di servizi in forma diretta da parte del comune;
- per la società "ARIT s.r.l." non è possibile verificare le percentuali di bilancio con quelli della soglia sopra riportato, in quanto la società non è in attività e l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2007 (verifica effettuata da visura camerale);
- per l'Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo, la cui adesione da parte del Comune è stata fatta nel corso del 2017, non è possibile verificare la corrispondenza della consistenza patrimoniale e finanziaria, in quanto non vi è bilancio approvato, ma un semplice rendiconto delle entrate e delle spese effettuate, approvato dall'assemblea dell'associazione e non vi sono quote societarie ma solo un contributo associativo;

d) il bilancio di "Acquedotto Lucano S.p.A." è irrilevante ai fini del consolidamento in quanto la quota di partecipazione dell'ente è inferiore all'1% del capitale della società partecipata e non vi sono affidamenti diretti da parte del comune ma la gestione del servizio idrico integrato è stato affidato dall'Autorità di Ambito Territoriale unico di Basilicata (attualmente E.G.R.I.B.) con deliberazione n. 19 del 2002;

Acquisiti i parere favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto

### DELIBERA

1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Senise", i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Organismi strumentali	----	-----	-----
Enti strumentali controllati	----	-----	-----
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO LA CITTADELLA DEL SAPERE A R.L.	Sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud occidentale della Basilicata e di altre aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale Leader di cui alla Misura 19 - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR Basilicata 2014-2020, sia mediante l'utilizzo di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le sovvenzioni globali.	0,47
Enti strumentali partecipati	ARIT S.R.L.	Gestione dei tributi comunali e gestione servizio pubbliche affissioni	5,06
Enti strumentali partecipati	Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo	Sviluppo turistico nonchè quello sociale, economico, culturale, produttivo ed occupazionale del territorio di competenza (trattasi di aree territoriali riconosciute ai sensi della Legge 29.7.2014, n. 106).	Dallo Statuto (art. 5) non si evincono quote sociali ma bensì un contributo annuale pari ad € 500,00 annui.
Società controllate	----	-----	-----
Società partecipate	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Servizio idrico integrato	0,68

2) Dare atto che, per le motivazioni di seguito riportate, non vi sono organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4:

A) il bilancio del Consorzio "La Cittadella del Sapere a r.l." è irrilevante ai fini del consolidamento in quanto presenta percentuali inferiori al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente;

- B)** per la società "ARIT S.r.l." non è possibile verificare le percentuali di bilancio con quelli dell'ente, in quanto la società non è in attività e l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2007 (verifica effettuata da visura camerale);
- C)** per l'Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo, la cui adesione da parte del Comune è stata fatta nel corso del 2017, non è possibile verificare la corrispondenza della consistenza patrimoniale e finanziaria, in quanto non vi è bilancio approvato, ma un semplice rendiconto delle entrate e delle spese effettuate, approvato dall'assemblea dell'associazione e non vi sono quote societarie ma solo un contributo associativo;
- D)** il bilancio di "Acquedotto Lucano S.p.A." è irrilevante ai fini del consolidamento in quanto la quota di partecipazione dell'ente è inferiore all'1% del capitale della società partecipata e non vi sono affidamenti diretti da parte del comune ma la gestione del servizio idrico integrato è stato affidato dall'Autorità di Ambito Territoriale unico di Basilicata (attualmente E.G.R.I.B.) con deliberazione n. 19 del 2002

**3)** Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

Inoltre, con successiva votazione favorevole ed unanime, la Giunta comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Vincenzo MAINIERI)

IL PRESIDENTE  
(F.to Maria Rosa SPAGNUOLO)

Reg. n. 0 542

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 2 OTT. 2018

Ufficio Protocollo-Albo Pretorio

F.to L'IMPIEGATO ADDETTO  
-Rag. Maria CIRIGLIANO-

Il sottoscritto Segretario comunale/Responsabile del Settore, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata, con lettera Prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai signori capigruppo consiliari ,come prescritto dall'art.125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

E' divenuta esecutiva il 2.7 SET. 2018 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000);

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 2 OTT. 2018



F.to Il Segretario comunale /Il Responsabile di Settore

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE  
(Rag. Prospero De Lorenzo)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 02.10.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE/IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE  
(Rag. Prospero De Lorenzo)

*[Handwritten signature]*